

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 568-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATRICE D'ALESSANDRO PRISCO)

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme a favore delle vittime della cosiddetta
«banda della Uno Bianca»

d'iniziativa dei senatori UCCHIELLI, GUALTIERI,
BONAVITA, GAMBINI, BONFIETTI, BERTONI e GRILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Testo del disegno di legge n. 568 d’iniziativa dei senatori Uccelli ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di riconoscere alle vittime e ai superstiti delle azioni criminali commesse dalla cosiddetta «banda della Uno bianca», un beneficio patrimoniale, da parte dello Stato, in ragione delle responsabilità attribuite per tali eventi ad alcuni appartenenti alle forze dell'ordine.

Si realizza l'intervento ricorrendo a uno strumento normativo già disponibile, la legge n. 302 del 1990 sui risarcimenti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che di per sè non sarebbe utilizzabile nel caso, assai peculiare, della banda della Uno bianca. Nondimeno, lo stesso strumento normativo viene adattato allo scopo specifico, prevedendo la corrispondenza di una elargizione *una tantum*, con l'esclusione di rendite vitalizie e di altre forme risarcitorie a carattere permanente.

Viene di conseguenza commisurata l'entità della copertura finanziaria, da esaurire

in un solo esercizio e da riferire al numero dei destinatari, definibile nell'ordine delle venti unità. Con tali adattamenti, e richiamando per le modalità applicative le disposizioni compatibili della legge n. 302 del 1990, si ritiene di poter corrispondere alla legittima attesa di un intervento risarcitorio da parte dello Stato.

Secondo un apposito accertamento svolto dal Governo su richiesta della Commissione, sono in proposito da escludere effetti discriminatori verso situazioni analoghe o paragonabili, per le quali non si provvede. Queste ultime, infatti, sarebbero prive delle peculiari caratteristiche dianzi richiamate, quanto alla responsabilità attribuita ad appartenenti delle forze dell'ordine, oppure sarebbero comprese nella citata legge n. 302 del 1990.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

6 maggio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo della relatrice, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che la copertura finanziaria andrebbe riformulata tenuto conto dell'entità degli oneri pluriennali e che l'applicazione delle disposizioni della legge n. 302 del 1990 non è estensibile a tutte le fattispecie criminose.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca»

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche a favore delle vittime dei delitti commessi dai componenti del gruppo criminale e terroristico denominato «banda della Uno Bianca».

2. Per le vittime di cui al comma 1 il termine di due anni per la presentazione della domanda previsto dall'articolo 6 della citata legge n. 302 del 1990, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno bianca»

Art. 1.

(Elargizioni alle vittime e ai superstiti)

1. A favore delle vittime e dei superstiti dei delitti commessi dal gruppo criminale denominato «banda della Uno bianca» si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

2. Per le elargizioni da corrispondere ai sensi del comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 11, 13 e 16 della citata legge n. 302 del 1990.

3. Nei casi previsti dalla presente legge gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

